ACTIVE IMPRESA AGRICOLA

PROTEZIONE DIGITALE

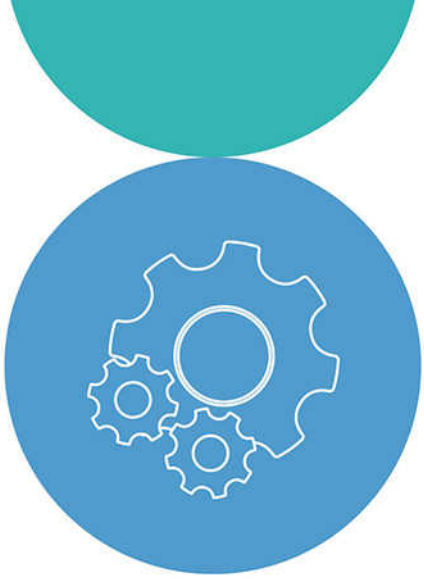

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione Digitale - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale.

Proteggi i tuoi strumenti digitali con…

- IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche anche portatili impiegate in mobilità.
- IN ATTIVITÀ – Cyber Risk, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la tua attività il prima possibile. Puoi attivare garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che ti tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber.

Scopri la Protezione Digitale di Active Impresa Agricola nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine Elettroniche e Cyber Risk

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: ACTIVE Impresa Agricola – Modulo Protezione Digitale**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione Digitale del prodotto Active Impresa Agricola è destinato all'assicurazione dei danni alle Macchine Elettroniche e del Cyber Risk delle imprese agricole

Che cosa è assicurato?

SEZIONE IN ATTIVITA' - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Possono essere assicurati i Danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento non espressamente escluso:

- ✓ alle macchine elettroniche presso l'ubicazione;
- ✓ ai robot automatizzati di mungitura a box singolo;
- ✓ causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature dell'Assicurato, il cui funzionamento è direttamente controllato dal Sistema Informatico;
- ✓ alle macchine elettroniche portatili anche fuori dell'ubicazione;

e sono indennizzabili le spese per:

- ✓ ricostruzione degli archivi informatici;
- ✓ ricollocamento dei beni;
- ✓ demolizione, sgombero, smaltimento.

Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo

SEZIONE IN ATTIVITA' - GARANZIA CYBER RISK

Sono indennizzabili i seguenti costi sostenuti dall'Assicurato a seguito di Danni al sistema informatico:

- ✓ costi per ripristino rete;
- ✓ costi per la ricostruzione degli archivi informatici;
- ✓ costi di notifica-breach of privacy;
- ✓ costi di indagine-incident response.

Per i Danni al sistema informatico aziendale, in caso di attacco informatico, l'Assicurato ha facoltà di scegliere **l'indennizzo in forma specifica** chiedendo l'intervento di una società convenzionata con General Italia specializzata nei servizi di cyber security.

Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle somme assicurate e dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
Di seguito le principali.

SEZIONE IN ATTIVITA' - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

- ✗ **dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- ✗ **deperimento, usura, effetti graduali degli agenti atmosferici;**
- ✗ **responsabilità del costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- ✗ **inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore;**
- ✗ **montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione;**
- ✗ **danni di natura estetica che non sono connessi con danni indennizzabili;**
- ✗ **difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
- ✗ **parti soggette a consumo per uso;**
- ✗ **ammanco in sede di inventario o smarrimento;**
- ✗ **confische e requisizioni;**
- ✗ **guerra, guerra informatica, insurrezione;**
- ✗ **maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- ✗ **eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;**
- ✗ **trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni, contaminazione, inquinamento;**
- ✗ **danni ai cavi di alimentazione causati da roditori;**
- ✗ **terremoto, alluvioni, inondazioni;**
- ✗ **eventi atmosferici, allagamento e bombe d'acqua;**
- ✗ **beni rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione;**
- ✗ **vento e cose da esso trasportate, grandine, bagnamento, accumulo di quanto trasportato dal vento;**
- ✗ **Danni causati da o verificatisi in occasione di crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti;**
- ✗ **Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;**
- ✗ **Danni causati da infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione;**
- ✗ **Danni causati ai beni assicurati da Furto nei locali lasciati incustoditi dopo un certo numero di giorni consecutivi**

SEZIONE IN ATTIVITA' - GARANZIA CYBER RISK

Sono esclusi i danni causati da:

- ✗ **multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali;**
- ✗ **trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;**
- ✗ **guerra, guerra informatica, insurrezione;**
- ✗ **pagamenti a seguito di estorsione o ricatto;**
- ✗ **danni corporali;**
- ✗ **da dolo dell'Assicurato o dei dirigenti da lui preposti;**
- ✗ **assenza di software Antivirus;**
- ✗ **mancato adempimento di provvedimenti di Autorità emanati in relazione al Sinistro;**
- ✗ **valore intrinseco dei Dati informatici.**

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.
Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

- **Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa o in percentuale di invalidità permanente, in giorni o rapportato al numero di giorni - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**
- **Per Scoperto si intende l'importo - espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio

Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione - Garanzia *Macchine Elettroniche* opera unicamente nell'ambito del territorio di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Sezione Cyber Risk: - Garanzia *Danni al Sistema Informatico*: opera per i danni subìti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e, per la copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy", anche per i dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia e Andorra.
- ✓ Sezione Cyber Risk: - Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*: opera per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.
- ✓ Sezione Cyber Risk - Garanzia *Protezione legale da Evento Cyber*: vale per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per le vertenze processualmente trattate:
  - in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla garanzia;
  - in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla garanzia;
  - in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti per la consulenza telefonica.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;

In caso di Sinistro della Garanzia Macchine Elettroniche:

- presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; in caso di Sinistro Furto, deve essere effettuata una denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza; in caso di Sinistro di Tutela Legale la denuncia deve essere presentata a DAS;
- fare il possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno, salvaguardare le cose rimaste e conservare le tracce e i residui del Sinistro.

In caso di Sinistro della Garanzia Cyber Risk:

- per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale e per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber: può effettuare denuncia telefonica al n. verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122) o denuncia scritta inviata per posta elettronica a cyber.sinistri@generali.com;
- per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber può effettuare denuncia telefonica al n. verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122 o denuncia scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.

  L'Assicurato deve comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ACTIVE Impresa Agricola può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica).

Somme assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo e Premio delle Garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita. I Premi relativi alle Garanzie Responsabilità Civile da Evento Cyber e, se operante, Protezione legale da Evento Cyber è determinato in base a elementi di rischio dichiarati dal Contraente che, in caso di variazione, è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro e in caso di esercizio del diritto di recesso in corso di contratto da parte del Contraente o di Generali Italia dalle Garanzie del presente Modulo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ACTIVE Impresa Agricola decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, Le Garanzie– compresa la Garanzia Iniziale – hanno la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.

Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa quella iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata in Polizza con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.

La Garanzia *Eventi Catastrofali*, se attivata, ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in Polizza se in quel momento il Premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

La copertura *Sovraccarico neve*, se attivata, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

Tutte le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime ad eccezione delle coperture *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e *Protezione Legale* che, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, operano rispettivamente per le richieste di risarcimento e per le vertenze manifestatesi entro 6 mesi dalla cessazione della garanzia.

In caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della copertura *Protezione Legale*, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ACTIVE Impresa Agricola non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia **possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista**, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata **i**n Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata).

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

Nel caso di sottoscrizione di Garanzie di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre **facoltà di recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta effettuata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie in scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia o il Contraente, solo se stipula il contratto in qualità di Consumatore, **può recedere per Sinistro da una o più Garanzie dopo ogni Sinistro a esse relativo** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. La comunicazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) spedita entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il Contraente e Generali Italia hanno la facoltà di **recedere in ogni momento limitatamente alla Garanzia *Eventi Catastrofali*** con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione; il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione. Il Contraente e Generali Italia possono inoltre recedere a ogni scadenza annuale dalla Garanzia *Cyber Risk* con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza stessa.

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Agricola - Modulo Protezione Digitale

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, **nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa**.
Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE**

- *Danni indiretti a forfait*: Estende la copertura ai danni causati da interruzione, sospensione od intralcio dell'attività con la corresponsione di un indennizzo supplementare - calcolato per ciascuna Partita presa separatamente - nella misura della percentuale indicata nella scheda riepilogativa.
- *Furto Sistemi di guida satellitare all'aperto*: Estende la copertura ai danni di Furto o Rapina ai Sistemi di guida satellitare automatica installati all'interno di mezzi agricoli posti all'aperto nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda riepilogativa.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

- *Responsabilità Civile da Evento Cyber*: Estende la coperura a:
  - Danni a Sistemi Informatici di terzi
  - Perdite Patrimoniali
  - Danni Non Patrimoniali

involontariamente causati a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato e di cui deve civilmente rispondere. La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da Evento Cyber compiuto con dolo da persone del cui operato deve rispondere ai sensi di legge.

- *Protezione Legale da Evento Cyber*: Generali Italia, tramite di DAS, assume a suo carico, in favore dell'Assicurato le spese per:
  - assistenza giudiziale se un Evento Cyber che ha colpito i Sistemi Informatici dello stesso e ha provocato violazione dei dati personali, furto di identità o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene lecitamente i dati, ha dato luogo a:
    - procedimenti per delitto colposo o contravvenzione o a procedimenti per delitto doloso o preterintenzionale conclusi con Sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o a Derubricazione del reato, nei confronti dell'Assicurato,
    - opposizioni o impugnazioni di provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie per violazioni o inosservanze della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  - assistenza stragiudiziale se un Evento Cyber che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato ha dato luogo Vertenze relative a:
    - danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di illecito extracontrattuale
    - pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato

È inoltre fornito un servizio di consulenza telefonica per le materie previste dalla Garanzia Cyber Risk.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi
SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE
Garanzie opzionali

Eventi atmosferici (vento e grandine)	**Danni causati da stillicidio o umidità e da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati**
Sovraccarico di neve	**Danni ai beni assicurati se i fabbricati che li contengono sono in costruzione o in corso di rifacimento o se sono contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica**

Eventi catastrofali:	• **Danni da inondazione, alluvione, allagamento e eruzione vulcanica.** • **Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi.** • **Danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro.** • **Danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,** salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto**.** • **Danni nel caso di Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e a eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;** • **Danni da Terremoto ai beni assicurati posti all'interno di costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.**
SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK **Garanzie opzionali**	
Responsabilità Civile da Evento Cyber	**Danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:** - **il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dallo Stato di Famiglia;** - **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui al punto precedente;** - **le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi del Codice Civile e gli amministratori delle medesime.**
Responsabilità Civile da Evento Cyber -Danni a Sistemi Informatici di terzi	**Il valore intrinseco dei Dati informatici.**
Protezione Legale da Evento Cyber	• **Gli oneri relativi a ogni genere di sanzione e gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).** • **Procedure arbitrali**

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE
Garanzia base

Danni ai Robot automatizzati di mungitura a box singolo	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**
Estensione danni alle Apparecchiature	**Scoperto 10% e minimo di 250,00 euro**
Archivi informatici - Per costi di ricerca, recupero, duplicazione o riacquisto del Software o per costi di ricerca, recupero e reimmissione dei Dati informatici su Supporti di Dati.	**Scoperto 10% e minimo di 150,00 euro o di 500,00 euro in assenza di copie di sicurezza**
Per danni non causati da: - incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonica; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate; - sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Immobile; - urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio; - rovina di ascensori/montacarichi a seguito di rottura di congegni; - danni conseguenziali, purché derivanti da incendio, esplosione, scoppio	**Franchigia 250,00 euro**
Per danni conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio	**Scoperto 10% e minimo di 250,00 euro**
Per danni, difetti e guasti di origine interna in assenza di Contratto di Assistenza per i beni assicurati con la Partita "Macchine elettroniche"	**Scoperto 20% e minimo di 1.000,00 euro**
Danni ai beni assicurati da Furto o Rapina	**Franchigia 250,00 euro e 1.000,00 euro per Sistemi di guida satellitare**
Danni da Furto, Rapina e Scippo di "Macchine elettroniche portatili" al di fuori dell'ubicazione	**Scoperto 25% e minimo di 200,00 euro**
Caratteristiche non conformi dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto	**Scoperto 20% e minimo di 1.000,00 euro**
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	**Scoperto 10% e minimo di 500,00 euro**
Garanzie opzionali	
Furto Sistemi di guida satellitare all'aperto	**Scoperto 20% e minimo di 1.500,00 euro**
Eventi atmosferici (vento e grandine)	**Franchigia 250,00 euro; Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa per Robot automatizzati di mungitura a box singolo**
Danni da Terremoto	**Franchigia 1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita**
Danni da Alluvione e Inondazione	**Scoperto 10% con minimo 1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita**
SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK **Garanzia base**	
Danni al Sistema informatico aziendale, in caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica	**Scoperto 10% con minimo di 250,00 euro**
Garanzia opzionale	
Responsabilità Civile da Evento Cyber	**Franchigia 250,00 euro per danneggiato**

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione Digitale è rivolto alle imprese agricole che hanno espresso in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In Attività – Macchine elettroniche e per la garanzia opzionale *Danni al sistema informatico* della sezione In Attività - Cyber Risk;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie opzionali *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e *Protezione Legale da Evento Cyber* della sezione In Attività - Cyber Risk

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,40% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da a Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contestuale notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 - Mogliano Veneto (TV) - Pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie In attività -*Macchine Elettroniche* e della Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale*, si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa,14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Per le garanzie di Tutela legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite: - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata:servizio.clienti@pec.das.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: • 21,25 per le Garanzie della sezione In attività – *Macchine elettroniche*, per la Garanzia *Danni al Sistema informatico aziendale* e per la Garanzia *Protezione legale da Evento Cyber;* • 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura), per la Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber.*

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- **VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;**
- **VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;**
- **PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;**
- **CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;**
- **SEGNALARE UN SINISTRO.**

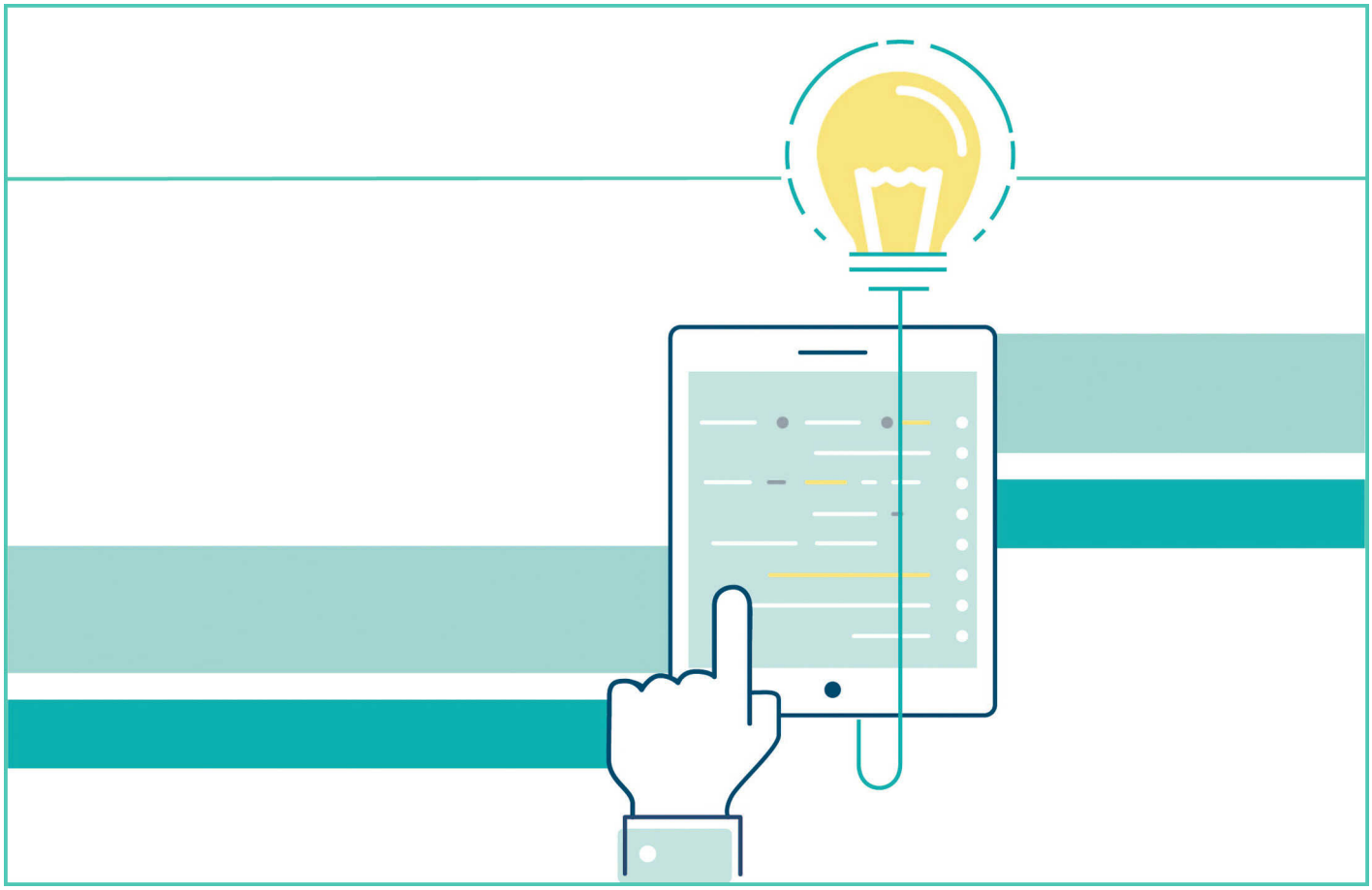

PROTEZIONE DIGITALE PAG.

STRUTTURA DEL MODULO 1

CONDIZIONI SPECIFICHE 1

DEFINIZIONI 1

IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE 9

Che cosa è assicurato? 9

Art. 1.1 Beni assicurati 9

Danni a Robot automatizzati di mungitura a box singolo 9

Estensione danni alle Apparecchiature 9

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione 9

Art. 1.2 Archivi informatici 10

Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile 10

Che cosa NON è assicurato? 10

Art 2.1 Esclusioni 11

Ci sono limiti di copertura? 11

Art. 3.1 Limiti di copertura 11

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato 12

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina 12

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione 13

Art. 3.4 Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto 14

Art. 3.5 Caratteristiche non conformi dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto 14
Art. 3.6 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato 14
Art. 3.7 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto 14
Dove vale la copertura? 15
Art. 4.1 Delimitazione territoriale 15
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 15
Art. 7.1 Garanzie Opzionali 15
Danni indiretti a forfait 15
Furto sistemi di guida satellitare all'aperto 16
EVENTI ATMOSFERICI 16
Eventi atmosferici (vento e grandine) 16
Sovraccarico neve 16
EVENTI CATASTROFALI 17
Danni da Terremoto 17
Danni da Alluvione e Inondazione 18
Quando comincia la copertura e quando finisce? 19
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 19
Scheda Riepilogativa 19
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK 20
Che cosa è assicurato? Garanzia base 20
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale 14
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 21
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber 21
Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber 22
Che cosa NON è assicurato? 24
Art 2.1 Esclusioni 24
Ci sono limiti di copertura? 24
Art. 3.1 Limiti di copertura 24
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk 25
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless 26
Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus 26
Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile 26
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware 26
Dove vale la copertura? 26
Art. 4.1 Estensione territoriale 26
Quando e come devo pagare? 27
Art. 5.1 Calcolo del premio 27
Quando comincia la copertura e quando finisce? 27
Art. 6.1 Operatività delle garanzie 27

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber 27
Garanzia Protezione legale 28
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk 28
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 28
Scheda Riepilogativa 28
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE 29
Quando comincia la copertura e quando finisce? 29
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 29
Che obblighi ho? 29
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 29
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 30
Come posso disdire le Garanzie? 30
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 30
IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE 30
Che obblighi ho? 30
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 30
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 30
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 31
Art. 1.4 Mandato dei periti 31
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 31
Art. 1.6 Determinazione del danno 31
Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga proporzionale 32
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 32
Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa 33
Art. 1.10 Recuperi 33
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo 33
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK 33
Che obblighi ho? 33
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 Denuncia di Sinistro 33
DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE 34
Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica 34
Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro R_61 34
Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno 35
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno 35
Art. 1.6 Mandato dei Periti 35
Art. 1.7 Determinazione del danno 35
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo 36
Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo 35
RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER 36
Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali 36

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati 36
PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER 37
Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza 37
Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato 37
Art. 1.14 Termini di liquidazione 37
Art. 1.15 Esonero di responsabilità 37
Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza 38
Art. 1.17 Recupero di somme 38
Art. 1.18 Limiti di Indennizzo 38

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione Digitale è parte integrante del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Agricola e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In attività - Garanzia Macchine Elettroniche
- In attività - Garanzia Cyber Risk

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali comprese le Bombe d'acqua, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Area golenale	È la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Apparecchiature	Macchine ed impianti che pur avendo componenti elettroniche utilizzano tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico (ad esempio impianti di chiusura dei serramenti).
Assicurato - garanzia Protezione Legale da Evento Cyber	Ai fini della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber per Assicurato si intendono gli Addetti e, in caso di persona giuridica, anche gli amministratori e il legale rappresentante

Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup	Ridondanza fisica dei Dati informatici consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatesi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie per consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.

Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico
DDOS (Distributed Denial	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del Reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estinzione del Reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).

Evento Cyber	L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico rientrante esclusivamente in uno o più dei seguenti casi: - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati informatici in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; - messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da: 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: a. per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b. tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili; 6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS. Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico
Exploit	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (ad esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo)
Fatto Colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto Doloso	Il Fatto Illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto Illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
File	Contenitore di informazioni/Dati informatici in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).

Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Illecito Extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al Fatto Illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento Contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.

Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati informatici confidenziali.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata o ad uso personale. Sono incluse le **Macchine elettroniche portatili.** Sono esclusi i **Robot automatizzati di mungitura a box singolo.** Sono, altresì esclusi anche: - altri impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata compresi i Sistemi di guida satellitare.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza di Danni Materiali o Danni Corporali.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati informatici, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati informatici da copiare, luogo di custodia delle copie.

Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informatici e risorse tra diversi componenti Hardware.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Robot automatizzati di mungitura a box singolo	Robot automatizzati di mungitura a box singolo, comprensivi di impianti elettrici ed elettronici, meccanici e di controllo di esclusiva pertinenza dello stesso.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in Giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sinistro – Assicurazione Cyber Risk	Ai fini dell'Assicurazione Cyber Risk, il verificarsi dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico
Sistemi di guida satellitare	Impianti che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Supporto, Supporto di Dati	Qualsiasi proprietà o supporto fisico su cui possono essere archiviati i Dati informatici e il Software ma non i Dati informatici e Software stessi.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto-Copertura-Solai	- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati informatici, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati informatici, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati informatici o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del Sistema Informatico e consentendo ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in "Vulnerabilità software", qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in "Vulnerabilità dei protocolli", qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Beni assicurati

Danni alle Macchine elettroniche

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** ai beni assicurati rientranti nella Partita "Macchine elettroniche", anche se di proprietà di terzi, che sono poste all'interno dei fabbricati facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche:
- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente cyber o Atto cyber.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?
Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi (o in comproprietà) impiegati nell'attività agricola che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata. **Il valore di tali beni deve però essere ricompreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.**

Danni ai Robot automatizzati di mungitura a box singolo

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** ai beni assicurati rientranti nella Partita "Robot automatizzati di mungitura a box singolo", anche se di proprietà di terzi, che sono posti nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti:
- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente cyber o Atto cyber.

Che cosa non è assicurato
La Garanzia non comprende i guasti o rotture meccanici, eccetto quelli provocati da eventi non specificatamente esclusi.
Ci sono limiti di copertura
In caso di danno è operante lo Scoperto e il minimo indicato nella Scheda riepilogativa.

Estensione danni alle Apparecchiature

Generali Italia indennizza i Danni Materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature dell'Assicurato, il cui funzionamento è direttamente controllato dal Sistema Informatico.
Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".
Ci sono limiti di copertura
La garanzia è prestata fino a concorrenza di 10.000,00 euro per sinistro e per anno.
In caso di danno è operante uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** avvenuto al di fuori dei fabbricati facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti
- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente cyber e Atto Cyber.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Art. 1.2 Archivi informatici

Generali Italia indennizza:
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero, duplicazione o riacquisto del Software distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche, nei Supporti di Dati.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro l'indennizzo avviene:
- **fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la Partita "Macchine elettroniche";**
- **previa detrazione di uno Scoperto del 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di 150,00 euro. Solo se non esistono in tutto o in parte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti tale minimo è elevato a 500,00 euro.**

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo delle spese di ricostruzione.

Termini per il rimborso delle spese di ricostruzione archivi

Esempio 1:
- 1 gennaio: un danno materiale al computer cancella i dati salvati nel disco fisso.
- 1 febbraio anno successivo: intervento di una società specializzata che recupera e reimmette i dati degli archivi nel nuovo computer con un costo di 500 euro. L'Assicurato tuttavia non può chiederne il rimborso in quanto l'intervento di ricostruzione è stato effettuato oltre un anno dopo la data di accadimento del danno.

Esempio 2:
- 1 gennaio: un danno materiale al computer cancella i dati salvati nel disco fisso.
- 1 giugno medesimo anno: intervento di una società specializzata che recupera e reimmette i dati degli archivi nel nuovo computer con un costo di 300 euro. L'Assicurato può chiederne il rimborso in quanto l'intervento di ricostruzione è stato effettuato entro un anno dalla data di accadimento del danno.

Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

In caso di sinistro indennizzabile a termini della Garanzia IN ATTIVITA' - MACCHINE ELETTRONICHE Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, **con l'esclusione dei residuati radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;**

   Ci sono limiti di copertura

   Il rimborso di tali spese avviene fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a titolo di danni materiali e diretti.

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alla Partita **"Macchine elettroniche" e alla Partita "Robot automatizzati di mungitura a box singolo"** se tali beni non sono danneggiati e la loro rimozione è indispensabile per la riparazione dei fabbricati assicurati con il Modulo Protezione dell'Attività Garanzia Incendio e altri eventi o sono parzialmente danneggiati.

   Ci sono limiti di copertura

   Il pagamento delle spese sostenute avviene fino a concorrenza di 5.000,00 euro per sinistro.

   A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchine elettroniche" e alla Partita "Robot automatizzati di mungitura a box singolo" ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

Se per la medesima ubicazione è attivata la Garanzia opzionale "Spese di demolizione e sgombero" nel Modulo Protezione dell'Attività tale copertura si estende anche ai beni assicurati con il presente Modulo **nei limiti della somma assicurata riportata nella Scheda riepilogativa per la citata garanzia opzionale.**

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati;
e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
f) di natura estetica che non sono connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni sono conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
i) ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
j) danni verificatisi in occasione di insurrezione, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
k) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
l) causati da o verificatisi in occasione di maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, allagamento salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
n) causati da o verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
o) ai beni rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
p) ai beni assicurati causati da roditori ai cavi di alimentazione degli stessi.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

a) causati da o verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;
b) causati da o verificatisi in occasione di crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.
c) causati da o verificatisi in occasione di terremoti, alluvione, inondazione.

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato o il Contraente prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

d) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno Materiale e diretto alle stesse;

e) causati da o dovuti a furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi, salvo quanto indicato al successivo art.3.3;

f) di furto causati ai beni assicurati **quando i locali rimangono disabitati per più di 45 giorni**, o, in caso non si tratti di abitazione, incustoditi. **In tal caso la garanzia rimane sospesa dalle ore 24 del 45° giorno**.

g) **indiretti** quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale o industriale, sospensione di lavoro **o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati**

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di danno è operante una Franchigia di 250,00 euro. Tale Franchigia non si applica se il danno è causato da:

a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonica; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;

b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte) contenente i beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.

d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

e) danni conseguenziali da:

- **sviluppo di fumi, gas, vapori;**
- **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;**
- **mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;**
- **colaggio o fuoriuscita di liquidi;**

solo se sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che hanno colpito i beni assicurati oppure altre cose se si trovano ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

In caso di danni conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio si applica lo Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con la Partita "Macchine Elettroniche".

Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, se non sono installati o non sono stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle Macchine elettroniche assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione Dati informatici, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro. Inoltre, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Per le Macchine Elettroniche portatili per i danni derivanti da urto o caduta si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di 200,00 euro.

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. e) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da furto e rapina.
L'assicurazione comprende la rapina avvenuta all'interno dei fabbricati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

Come opera la copertura?

Generali Italia riconosce l'indennizzo **se l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati contenenti i beni assicurati:**

- **violando i mezzi di chiusura mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;**
- **per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;**

- **praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;**
- **in altro modo, cioè quando l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati rimanendovi clandestinamente e ha poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di 250,00 euro ad eccezione dei Sistemi di guida satellitare per i quali è operante una Franchigia di 1.000,00 euro.

Generali Italia indennizza altresì i danni e risarcisce le spese sostenute fino al raggiungimento della somma massima assicurata alle singole Partite e con i limiti, Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa per:

a) **Guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei fabbricati dove sono posti i beni assicurati, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei fabbricati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

b) Danni ai beni assicurati da **atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

c) **Danni** ai beni assicurati **per commettere** il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo.

Generali Italia rimborsa inoltre le spese di seguito indicate, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della GARANZIA IN ATTIVITA' - MACCHINE ELETTRONICHE:

d) **Spese per la sostituzione di serrature**, in caso di scippo o rapina delle chiavi delle porte di accesso dall'esterno.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 500,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

e) **Spese sanitarie** conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli Addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, a seguito di rapina consumata o tentata.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi i medicinali.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 1.500,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti alle Macchine Elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa esclusivamente per:

- Furto all'interno di locali diversi a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fossero stati eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:
  - il veicolo deve essere provvisto di capote in materiale rigido;
  - i cristalli del veicolo devono essere rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
  - durante la sosta le apparecchiature assicurate devono essere riposte nel bagagliaio o vano di carico e non devono essere visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona che detiene i beni assicurati;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detiene i beni assicurati;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla copertura i Sistemi di guida satellitare.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione,

si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di 200,00 euro.

Dolo e colpa grave

Relativamente alla garanzia prevista dal presente articolo 3.3, sono comunque esclusi i danni determinati o agevolati con colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
- **persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
- **dipendenti dell'Assicurato o delle persone di cui sopra, salvo quanto previsto alle lett. g) ed h) del primo comma;**
- **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.**

Art. 3.4 Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto

I fabbricati adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati **devono rispondere alle caratteristiche costruttive di seguito indicate:**
1. **pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno;**
2. **aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².**

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultano a una altezza superiore a 4m da:
- **suolo;**
- **superfici acque;**
- **ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili;**

in deroga a quanto previsto al punto 1 e 2 il tetto può essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, se protette.

Art. 3.5 Caratteristiche non conformi dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto

La garanzia è comunque operante se l'introduzione nei fabbricati contenenti i beni assicurati avviene:
- **mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;**
- **attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;**
- **violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da furto:
- **se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante;**
- **se l'introduzione nei locali avviene violando le pareti perimetrali e/o il tetto delle Serre.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro.

Art. 3.6 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

La garanzia è valida anche se il furto o la rapina avvengono utilizzando, per il trasporto dei beni sottratti, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.

Art. 3.7 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto

I fabbricati contenenti i beni assicurati **devono rispondere ad una delle seguenti classi** in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati per la loro costruzione:

Classe 1: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi in tale classe i fabbricati e/o le tettoie aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna. (pannelli "sandwich").
Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 2: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite.
Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 3: Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. **Sono escluse le Serre**.

Se i Fabbricati contenenti i beni assicurati non soddisfano le condizioni sopra indicate, le Garanzie sono comunque operanti se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non è dipeso in alcun modo dalle caratteristiche costruttive stesse.

Tolleranze

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:
- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, se rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

2. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
L'esistenza di esplodenti, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.
È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:
- 1 kg di esplodenti;
- 500 kg di infiammabili;
- 1500 kg di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all'interno dei fabbricati assicurati;
- carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi non interrati se:
  - distanti almeno 20 metri dai fabbricati assicurati;
  - di capacità non superiore a 10.000 litri;
  - realizzati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, e i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 5.1 Garanzie opzionali

Danni indiretti a forfait

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia "IN ATTIVITA' – MACCHINE ELETTRONICHE" del Modulo Protezione Digitale, Generali Italia paga all'assicurato un indennizzo supplementare - calcolato per ciascuna Partita presa separatamente - nella misura della percentuale indicata nella scheda riepilogativa, a titolo di risarcimento per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività.

Esempio con ipotesi di indennizzo a forfait pari al 20%
Somma assicurata Garanzia Macchine elettroniche: euro 10.000
Indennizzo danni materiali e diretti: euro 9.000
Indennizzo forfettario per danni indiretti: euro 1.800 (pari al 20% di euro 9.000)
Indennizzo totale effettivo: euro 10.800 (pari a euro 9.000 + euro 1.800)

Furto Sistemi di guida satellitare all'aperto

Generali Italia indennizza i danni di Furto o Rapina ai **Sistemi di guida satellitare automatica** installati all'interno di mezzi agricoli posti all'aperto nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda riepilogativa, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda stessa.

Come opera la copertura?

La Garanzia opera se:

1) i mezzi agricoli si trovano ad una **distanza massima di 150 metri dai fabbricati aziendali**, posti nell'ubicazione indicata nella Scheda riepilogativa, stabilmente abitati o con presenza di custode anche nelle ore notturne;
2) il furto avviene attraverso **effrazione del mezzo agricolo regolarmente chiuso a chiave;**
3) il danno di furto **non è indennizzabile da altra polizza.**

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni sinistro, con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 1.500,00 euro.

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. a) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria.**

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei locali sono compresi solo **se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;**
- **causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;**
- **ai beni assicurati se le coperture dei fabbricati che li contengono sono realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;**
- **ai beni assicurati se contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica;**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro si applica una Franchigia di euro 250.
Per i Robot automatizzati di mungitura a box singolo per ogni Sinistro si applicano Scoperti e minimi indicati nella Scheda riepilogativa.
Per i danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Sovraccarico neve

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale dei locali causato da sovraccarico di neve sui tetti.
Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi ai beni assicurati contenuti all'interno dei locali **purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni ai beni assicurati:

1. **se i fabbricati che li contengono** non sono conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione, o del più recente rifacimento;
2. **se i fabbricati che li contengono sono in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
3. **se contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica;**
4. **causati da gelo, salvo che il fabbricato sia dotato di idoneo sistema di protezione anticongelamento;**

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di 250,00 euro.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Se il contratto ne sostituisce un altro, la presente garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c) Generali Italia indennizza, nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati che si trovano all'interno dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa causati da Terremoto **se i locali che li contengono si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Per le "Macchine elettroniche portatili" la garanzia è operante anche quando si trovano all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata in Scheda Riepilogativa **se il danno è avvenuto in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) da inondazione, alluvione e allagamento, anche se conseguenti a terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
f) nel caso di Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da terremoto" i danni ai beni assicurati posti all'interno di costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per

ciascuna partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.
In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dei locali per i danni da Terremoto
I danni ai beni assicurati ubicati nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa che sono conseguenza diretta di un danno originato da un terremoto che ha colpito i locali stessi, sono indennizzabili se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:

- **non sono in costruzione;**
- **si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;**
- **hanno strutture corrispondenti a quanto dichiarato nella scheda Riepilogativa per la Garanzia Terremoto del Modulo Protezione dell'Attività: muratura o altro - calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno - Struttura antisismica.**

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive dei locali.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive dei locali risultano difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

a) **se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Struttura Antisismica" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:**
   1) **la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:**
      - **raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno".**
      - **quadruplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture in muratura o altro".**
   2) **il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno" o del 20% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in muratura o altro".**
b) **se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:**
   1) **la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in muratura o altro".**
   2) **il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 15% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in muratura o altro".**

Danni da Alluvione e Inondazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

a) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione, sui beni assicurati;**
b) **causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;**
c) **a beni mobili all'aperto;**
d) **ai beni posti in immobili posti in aree golenali;**

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" i danni ai beni posti all'interno di immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto "Limite di indennizzo" si deve intendere ridotto del 50%.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofali"

Le coperture prestate con la garanzia "Eventi Catastrofali" hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofali"

Limitatamente alle Garanzie opzionali Eventi Catastrofali, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia "Danni al Sistema Informatico aziendale" indicato nella Scheda Riepilogativa i **Costi sostenuti dall'Assicurato** di seguito disciplinati avvenuti a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.

Sono costi indennizzabili:

- **Costi per Ripristino Rete**
  i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.
- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**
  i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.
  Che cosa non è assicurato
  L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.
  Ci sono limiti di copertura
  La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.
- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
  i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.
  La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna **per le operazioni di:**
  - indagine;
  - raccolta informazioni;
  - preparazione dei dati;
  - gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
  - necessarie alla suddetta comunicazione.
- **Costi di indagine - "Incident response"**
  i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:
  - ad individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
  - a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

Indennizzo in forma specifica

Gli indennizzi relativi ai Costi sostenuti dall'Assicurato di cui al presente art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale" possono avvenire a scelta dell'Assicurato **in forma specifica mediante l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia.** I termini di tale opzione sono riportati all'art. 1.2 "Indennizzo in forma specifica" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- **In caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata";**
- **In caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella medesima Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".**

L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato.
In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente cagionate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.
La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.
In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

Danni a Sistemi Informatici di terzi

Questa garanzia opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato, nonché delle apparecchiature dallo stesso direttamente controllate.
La garanzia opera altresì per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, con l'intesa che **per tale fattispecie essa opera limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni cagionati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcisce un importo superiore a 10.000,00 euro per danneggiato.

Perdite Patrimoniali

Questa garanzia opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possono derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

- quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo;
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;
- maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto

interrompere o sospendere l'utilizzo;
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;
- sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.
Ci sono limiti di copertura
La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.
La garanzia non è operante se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge;

Gli obblighi di cui alla presente garanzia si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?
No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Ci sono limiti di copertura
Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 5.000,00 euro per danneggiato.

Danni Non Patrimoniali

Questa garanzia opera per il danno non patrimoniale a terzi se a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato è imputabile di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy), anche se detti illeciti avvengono mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche.
Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia
Questa garanzia opera se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, qualora già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge ed in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.
Ci sono limiti di copertura
Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 572 572** (dall'estero +**39 02 582 40 565**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativo a tali sinistri.

Consulenza telefonica

DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla Garanzia Cyber Risk, tramite il numero verde 800 562 562 (dall'estero +39 045 83 92 721). L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:
- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, qualora l'Evento Cyber causi una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.

Copertura assicurativa

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa per questa garanzia ed alle condizioni di seguito indicate:

1. l'onere delle spese per assistenza giudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e che abbia perpetrato:
   - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene lecitamente i dati (Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni);
   - furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene lecitamente i dati; dando luogo a:
     - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
     - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si conclude con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato;**
     - opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. l'onere delle spese per assistenza stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato dando luogo a:
   - vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
   - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.

   In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia è prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del proprio titolare o legale rappresentante.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Ci sono limiti di copertura

In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:

- **due o più vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse al medesimo Evento Cyber;**
- **due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento Cyber;**
- **più violazioni successive della stessa natura dovute al medesimo Evento Cyber.**

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia tassativamente le seguenti voci di spesa:

- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia indicati all'art. 4.1 "Estensione territoriale", l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Che cosa non è assicurato

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri

fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia Cyber Risk non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;
b) danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive nonché verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

c) danni verificatisi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
d) qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di estorsione o ricatto;
e) danni corporali di qualsiasi tipo.
f) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Inoltre l'Assicurazione non comprende:

- **per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio e dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato**
- **per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber", i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro**
- **per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber", le vertenze relative a imputazioni per fatto Doloso dell'Assicurato salvo che il giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:

a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;

f) furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

g) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
h) danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
i) danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", la copertura non comprende altresì i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

j) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
k) ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi).

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;
m) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
n) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;
o) danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware ad impiego mobile;
p) danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico;
q) Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber" la copertura non opera per:

a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
b) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - **inquinamento;**
  - **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
  - **alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
c) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
d) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;
e) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'Assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
f) danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:
  - **il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;**
  - **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lett. a);**
  - **le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.**

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber" la copertura non opera in caso di:

  - **procedure arbitrali;**
  - **vertenze contrattuali salvo quelle espressamente previste nell'art.1.3 stesso.**

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk

In caso di Sinistro se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

1. **l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;**
2. **il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o che lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;**
3. **l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;**
4. **non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:**
   - **un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche;**
   - **un Contratto di Manutenzione per il Software,**

oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione è effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale;
in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa, ciascuna garanzia opera previa applicazione di uno Scoperto pari al 30% con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza:

Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i requisiti minimi di seguito indicati:

- **protezione tramite protocollo WPA2;**
- **implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.**

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus

La garanzia resta sospesa se, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente hardware ad impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di furto o rapina la Garanzia opera esclusivamente se:

- **la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (ad esempio funzionalità TPM)**
- **i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia;**
- **venga formalizzata la denuncia del furto o della rapina degli apparati alle competenti autorità entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.**

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni cagionati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimuovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la garanzia opera con un limite massimo di risarcimento di 5.000,00 euro per ciascuna garanzia acquistata e per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale è operante per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento e ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber è operante per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

La garanzia Protezione legale da Evento Cyber vale per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e

per le vertenze processualmente trattate:
- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla garanzia;
- in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti per la consulenza telefonica.

Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Calcolo del premio

I premi relativi alle Garanzie Responsabilità Civile da Evento Cyber e, se operante, Protezione legale da Evento Cyber sono calcolati in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara il numero di ettari complessivo dell'azienda. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie.

Che obblighi ho?

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di ettari eccede quello risultante dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 10 %.
Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dati dell'Azienda.

Cosa succede in caso di variazione del numero di ettari?
Esempio 1
- Numero di ettari totale dichiarato: 30
- Limite di tolleranza 10%: 3
- Numero di ettari totale effettivo: 33

La garanzia è operante.

Esempio 2
- Numero di ettari totale dichiarato: 30
- Limite di tolleranza 10%: 3
- Numero di ettari totale effettivo: 40

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un numero ettari dichiarato pari a 30 e il premio calcolato in funzione di un numero ettari totale pari a 40:
- Premio per numero di ettari totale pari a 30: euro 1.000
- Premio per numero di ettari totale pari a 40: euro 1.300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/13 (euro 1.000 / euro 1.300)
- Risarcimento dovuto ridotto di 3/13.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.
In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera **alle condizioni**

normative della Polizza sostituente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.
In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Garanzia Protezione legale

Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro 6 mesi dalla cessazione di questa Polizza.
In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera **alle condizioni normative della Polizza sostituente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita,** per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.
In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk

In relazione a quanto disposto dall'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale dalla Garanzia Cyber Risk con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale stessa, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia Cyber Risk richiede che sia attiva la Garanzia Macchine Elettroniche. La disattivazione della Garanzia Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione Digitale".
La disattivazione della Garanzia responsabilità civile da evento cyber comporta la disattivazione della garanzia protezione legale da evento cyber.

Attivazione e disattivazione delle Garanzie condizionate

Esempio:
a) 1 gennaio: viene emessa una polizza con la Garanzia Macchine elettroniche.
b) 1 marzo: vengono aggiunte le coperture Cyber risk, Danni al Sistema Informatico aziendale, Responsabilità Civile da Evento Cyber, Protezione Legale da Evento Cyber.
c) 1 gennaio anno successivo:
   - se non si ha più l'esigenza della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber deve essere eliminata anche la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber da cui dipende.
   - se non si ha più l'esigenza della Garanzia Macchine elettroniche deve essere eliminato l'intero Modulo Protezione Digitale con tutte le garanzie precedentemente attivate.

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia o il Contraente, solo se stipula il contratto in qualità di Consumatore[i], può recedere da una o più Garanzie:
- **dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;**
- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.
Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[ii];
b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[iii];
c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
- **il momento dell'inizio del Sinistro;**
- **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
e) predisporre un elenco dettagliato di:
- **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
- **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Per la garanzia Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:
f) fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circonstanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
g) dare la dimostrazione sia nei confronti della Generali Italia che dei Periti, della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.
Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett. a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[iv].

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al

Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente e\o l'Assicurato che:
- **esagerano dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiarano distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nascondono, sottraggono o manomettono i beni salvati;**
- **adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **alterano dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilitano il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:
a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti **devono:**
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
c) riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
d) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
f) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.
La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto stimando il "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware ed i Robot automatizzati di mungitura a box singolo** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
  - del loro "Valore a nuovo" solo se:
    - il bene risulta in stato di attività;
    - sono ancora disponibili, nello specifico mercato, beni uguali o analoghi per rendimento economico e così per i loro ricambi;
    - non sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto del bene da parte del primo acquirente come nuovo;
  - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per **l'Hardware** e le **Apparecchiature** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

Inoltre:

- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, recupero, duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per i Dati **informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici nei Supporti di Dati.

Agli effetti dell'**art. 1.7 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Macchine elettroniche", nel caso in cui la somma assicurata risulta:**

- **superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo": il supplemento di indennizzo per ogni Partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;**
- **inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": il supplemento di indennità per ogni Partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **eguale o inferiore al valore al momento del sinistro: il supplemento di indennità per ogni Partita, diventa nullo.**

Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'**art. 1.5 Valore dei beni assicurat**i risulta al momento del sinistro che i valori di una o più Partite, presa ciascuna separatamente, **eccedevano al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.**
Per i sinistri di importo fino ad un massimo di 3.000,00 euro non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Come opera la regola proporzionale?
Esempio
Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche: euro 50.000
Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000
Valore Partita Macchine elettroniche al momento del sinistro: euro 60.000
Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 36.666,67 pari a euro 40.000 x 55.000/60.000

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia **senza che sia stata fatta opposizione** e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, **ha prodotto i documenti** atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:
- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[v] verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.10 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:
- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art.1.3 "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:
- **per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale e per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber:**
  1. **DENUNCIA TELEFONICA al n. verde 800 572 572 (dall'estero +039 02 582 40 565) attivo dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;**
  2. **DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com.**
- **per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber mediante una delle seguenti modalità:**
  1. **DENUNCIA TELEFONICA al n. verde 800 572 572 (dall'estero +039 02 582 40 565), attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;**
  2. **DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari**

per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.
L'Assicurato deve comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia, **fermo sempre quanto stabilito dal successivo art. 1.3 - "Obblighi in caso di Sinistro".**

L'assistenza opera per le seguenti prestazioni, alle condizioni previste in polizza:

- Costi di Indagine – "Incident Response";
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - "Breach of privacy" l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di indennizzo riportati nella Scheda riepilogativa, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dal Codice Civile (Obbligo di salvataggio)[1] **in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve denunciare l'evento a Generali Italia, con le modalità previste dal precedente art. 1.1 "Denuncia di Sinistro" (tramite Numero Verde **800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) oppure inviando una mail all'indirizzo dedicato cyber.sinistri@generali.com, presidiati **dalle 9 alle 18 nei giorni lavorativi**). Deve fornire il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento;**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato**;
- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle "best practices" internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico,** ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

In ogni caso Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

e) comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve:

a. se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c. fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a

dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;

d. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge[vi];

e. comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo[vii]. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente e\o l'Assicurato che;

- **esagerano dolosamente l'ammontare del danno**
- **dichiarano distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro**
- **nascondono, sottraggono o manomettono beni salvati**
- **adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti**
- **alterano dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilitano il progresso.**

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia ed uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al **Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I Periti **devono:**

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 1.7 "Determinazione del danno";

d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.5 "Procedura per la valutazione del danno" lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia Collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Costi per ripristino Rete**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ripristino Rete) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale") in cui venga **obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**
- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ricostituzione Archivi informatici) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".
  Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto sino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.
- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di Notifica - "Breach of privacy") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio**.
- **Costi di indagine - "Incident response"**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di indagine - "Incident response") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia **senza che sia stata fatta opposizione** e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, **ha prodotto i documenti** atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'art. 1.3 Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.10 "Gestione della vertenza di danno e spese legali", con l'intesa che **in nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità**

assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.
Sono salvi differenti limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER

Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, ove prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:**

a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Art. 1.14 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i Limiti di Indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.15 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**
L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza.**
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[viii].

Art. 1.17 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

Art. 1.18 Limiti di Indennizzo

Il "Massimale per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.
Il "Massimale per annualità assicurativa" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

---

[i] *Art. 3 del Codice del Consumo*
[ii] *Art. 1914 del Codice Civile*
[iii] *Art. 1913 del Codice Civile*
[iv] *Art. 1915 del Codice Civile*
[v] *Art. 1916 del Codice Civile*
[vi] *Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile*
[vii] *Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile*
[viii] *D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010*

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com